



“Amici di Padre Roberto Maestrelli”

Sede: Via Bartoloni, 1 - 50053 Empoli (FI)

Cod. fiscale 05655840485

Tel. 339 3398359 Email: amicipadrerobertomaestrelli@gmail.com

VERBALE ASSEMBLEA DEL 24 NOVEMBRE 2019

Ordine del giorno: Approvazione dello statuto adeguato al DL 3 luglio 2017, n.117, elezione del presidente dell'Associazione e del consiglio direttivo.

In data 24 Novembre 2019 si sono riuniti in assemblea i sigg:

Maria Maestrelli, Alberto Cheti, Stefania Terreni, Mario Bartalucci, Rita Amodeo, Corrado Cioni, Morena Gaetani, Giorgio Savini, Elisabetta Bertelli, Bruno Bagnoli, Carla Orsi, Antonietta Soldi, Antonella Scardigli, Fabio Tamburini, Martini Roberto, Rossella Pettinati, Roberto Martelli, Luigi Cianetti, Maria Grazia Maestrelli, Iallorenzi Daniela, Marinella Catagni, Paola Martini, Laura Pasqualetti, Silvano Guerrini, in seconda convocazione dell'assemblea generale dei soci dell'Associazione.

Dopo aver ascoltato le problematiche proposte hanno approvato a totale maggioranza:

- l'adeguamento dello statuto alle legge vigente;
- la nomina di Mario Bartalucci, Corrado Cioni, Elisabetta Bertelli, Nicoletta Niccolai, Rita Amodeo, Carla Orsi, Alberto Cheti, Maria Maestrelli in qualità di consiglio direttivo;
- la nomina a presidente dell'Associazione di Maria Maestrelli.

Il Presidente dell'assemblea
Bartalucci Mario

“Amici di Padre Roberto Maestrelli” – Via Bartoloni, 1 – 50053 Empoli (FI)

c/c bancario cod. IBAN : IT26A0623038171000063527646

presso Credit Agricole Agenzia di Spicchio/Sovigliana

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato il 25 NOV. 2019 al n° 1567
Serie 3-N 117 originali Esatti euro 0,00

IL FUNZIONARIO
Apuzzo Annamaria





STATUTO Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Amici di Padre Roberto Maestrelli" ODV, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione che ha sede nel Comune di Empoli in Via Bartoloni n 1, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione ha lo scopo di sostenere idealmente e materialmente l'attività missionaria di Padre Roberto Maestrelli. Tramite l'azione di Padre Roberto viene dato aiuto e sostegno a popolazioni in stato di bisogno in Paesi con forti problematiche sociali e diffuse situazioni di povertà ed emarginazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- "d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
- "i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- "r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti";
- "u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo";
- "v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata";
- "w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

Roberto Maestrelli
Maria Brucato *Belu*

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- far conoscere le attività missionarie di Padre Roberto;
- informare la cittadinanza sulle criticità delle condizioni umane e sociali delle popolazioni con cui Padre Roberto opera, mediante incontri, manifestazioni pubbliche ed ogni altro strumento comunicativo utile allo scopo;
- promuovere raccolte fondi i cui ricavi saranno destinati a finanziare i progetti e le attività del Padre;
- collaborare con i soggetti istituzionali e, più in generale, con i soggetti che condividono i valori dell'associazione;
- promuovere un rapporto di leale collaborazione, nel rispetto dei differenti ruoli e obiettivi, con le imprese 'no-profit' che vogliano collaborare al raggiungimento degli obiettivi statuari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Marco Magrelli

[Signature]

[Signature]



Qualo
può e
sull'ist
appos

Lo sta
dall'a
criter

I soc

I so

La
am
Il s
del
all
Dir
es
pr

Il
Cr
Co
ac
Le
al
Cr



Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, mancato rinnovo della quota associativa annuale per almeno due volte consecutive o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Mario Moschetti

Mario B

Belletti

Long

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il



Rient
per S
In pe
- ele
- esi
- for
dall
- pri
prev
- pri
ecor
- de
- de
- st
- cu
affi
Il C
nor
Tut
soc
ine

L'O
del
Le

Il
di
de

Il
ne

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il



voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere al suo interno il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri soci, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato,

Mario Meadrelli
Mario Meadrelli *[Signature]*

per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta, nel bilancio, il carattere secondario e strumentale delle

Maria Mestrelli

[Signature] *[Signature]*



attività diverse di cui all'art. 2.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:

- libro dei soci;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta formale al Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more

Renzo Nodulli
[Signature] *[Signature]*

della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ART. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Storie e Storie
Storie e Storie
Storie e Storie

